

# **RAVVEDIMENTO OPEROSO: con la Finanziaria 2011 aumenta il costo**

Il legislatore della Finanziaria del 2011 (patto di stabilità per il periodo 2011 – 2013) ha deciso di invertire la tendenza rispetto al passato e incrementare le sanzioni ridotte nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi del ravvedimento operoso. **La disposizione entrerà in vigore a far data dalle violazioni commesse dal 1° febbraio 2011.**

## ***Condizioni per il ravvedimento operoso***

Per quanto riguarda i presupposti del ravvedimento operoso non sono previste novità. Pertanto non è consentito fruirne:

- se un ufficio, o altro ente impositore, ha constatato la violazione;
- a seguito di accessi ispezioni o verifiche;
- in presenza di attività amministrativa di accertamento;
- quando il relativo termine è oramai trascorso.

L'avvenuta constatazione da parte dei verificatori della violazione commessa impedisce, di fatto, il ricorso al ravvedimento operoso. L'intento è quindi quello di indurre il contribuente, tramite la riduzione delle sanzioni, a regolarizzare la propria posizione in presenza di errori/omissioni. Tuttavia non è possibile beneficiare del predetto istituto solo con riferimento ai tributi e ai periodi oggetto di controllo. Pertanto se la constatazione della violazione riguarda, ad esempio, l'omesso versamento dell'imposta di registro il contribuente potrà regolarizzare eventuali violazioni commesse ai fini dell'Irpef; oppure se i verificatori hanno rilevato una violazione riferita al periodo d'imposta 2009 il medesimo contribuente potrà regolarizzare eventuali errori commessi relativi al periodo d'imposta 2010

## ***La Finanziaria del 2011: l'incremento delle sanzioni***

La novità è stata introdotta con un emendamento alla Finanziaria del 2011 e riguarda le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011. Sono state così aumentate le sanzioni ridotte in caso di ritardato versamento delle imposte a seconda delle diverse tipologie di ritardo nel pagamento. Il legislatore prevede la modifica dell'art. 13 del D.Lgs n. 472 del 1997. Le principali novità sono:

- **entro trenta giorni della violazione**, per insufficiente o omesso versamento del tributo, **la sanzione sarà del 3%**, in precedenza era del 2,5%;
- **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione passerà al 3,75%**, in precedenza era del 3%;
- presentazione della dichiarazione dei redditi entro 90 giorni dalla violazione regolarizzazione mediante il versamento del 3% a titolo di sanzione, anziché del 2,5% (precedente misura).

<b>Violazione</b>	<b>Termine per la regolarizzazione</b>	<b>Sanzione fino al 31/1/2011</b>	<b>Sanzione dal 1/2/2011</b>
<u>Omesso versamento</u> art. 13, comma 1, lett.a) e lett.b)	Entro 30 giorni dalla scadenza	Sanzione ridotta ad 1/12 del minimo (1/12 del 30%) pari al 2,50%	Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%) pari al 3 %
	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso della quale la violazione è stata commessa  Entro un anno dall'omissione o dall'errore, quando non è prevista la dichiarazione periodica	Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%) pari al <b>3 %</b>	Sanzione ridotta a 1/8 del minimo (1/8 del 30%) pari al <b>3,75%</b>
Omessa presentazione della dichiarazione art. 13, comma 1,lett. c)	Entro 90 giorni dalla data stabilita per la presentazione	Sanzione ridotta a 1/12 del minimo	Sanzione ridotta a 1/10 del minimo

### ***Entrata in vigore***

**La novità troverà applicazione con riferimento alle violazioni commesse dal 1° febbraio 2011.** Pertanto ove il contribuente non dovesse versare, ad esempio, le ritenute operate durante il mese di dicembre del 2010 entro il 16 gennaio 2011. La violazione potrà essere regolarizzata ancora con il pagamento della sanzione ridotta stabilita in precedenza, entro 30 giorni, e pari al 2,5%. Viceversa qualora l'irregolarità riguardi il mancato versamento delle ritenute operate a gennaio del 2011 e non versate entro il 16 febbraio del medesimo anno, la regolarizzazione, se effettuata entro 30 giorni, costerà al contribuente il 3%, oltre agli interessi che continuano a essere dovuti in base al saggio legale.